

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2184

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARA, RODOTÀ, BASSANINI, MASINA, MANCUSO,
NEBBIA, CODRIGNANI, ONORATO, GIOVANNINI, MINERVINI**

Presentata il 22 ottobre 1984

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ONOREVOLI COLLEGHI! — È superfluo ricordare le vicende che hanno rivelato il fallimento di tutti i tentativi volti a stabilire l'ordinamento legislativo del Governo. Individuare le cause politiche che, per trentasei anni, hanno tenuto prima aperto e poi approfondito ed esteso questo vuoto gravissimo nel tessuto istituzionale della Repubblica è, ormai, compito degli storici. È sulla base delle loro ricerche e della loro riflessione che, con ogni probabilità, potranno essere riconosciuti come tali i molti « idola » che si sono incastornati nella cultura politologica corrente sulla « ingovernabilità » e sulle deficienze o, addirittura, sulla obsolescenza del nostro sistema costituzionale per l'ispirazione al modello di « governo parlamentare » e « di gabinetto » che lo caratterizza. Quando questa chiarificazione di fondo sarà compiuta, potrà, forse, essere misurata la quantità e la qualità dei guasti

che sono derivati, per lo sviluppo del nostro ordinamento, dal pertinace rifiuto di dare attuazione all'articolo 95 della Costituzione. Sarà quindi la ricostruzione storica di trenta e più anni di esperienza costituzionale repubblicana a fornire anche gli strumenti per l'individuazione dei fattori reali della « debolezza » dei governi. Non solo di quelli che hanno matrice politica e che nessun meccanismo, nessuna invenzione tecnologica degli ingegneri costituzionali può supplire. Ma, con ogni probabilità, anche di quegli altri fattori che sono ascrivibili al modo come risultano organizzate le istituzioni dal punto di vista organico e da quello funzionale. Potrà così risultare che l'inefficienza, la frammentarietà, la miopia e l'opacità dell'azione dei governi che si sono succeduti via via in questi decenni, coincidendo con un sostanziale « non-governo » della società italiana da parte dell'istitu-

zione designata costituzionalmente a tale compito, ha soprattutto consentito che il paese fosse diretto dall'esterno del circuito Parlamento-Governo, dal circuito, cioè, legalmente prescritto. La « deregulation » che nella ...provincia Italia trova, naturalmente, tanti sostenitori, dovrebbe, in realtà, già celebrare i suoi fasti trentennali !

Un trentennio dominato da una linea di politica istituzionale di governo tutta segnata dalla incapacità e dal rifiuto di indirizzare verso obiettivi democraticamente legittimanti lo sviluppo del paese, nonostante e contro « programmi » talvolta anche audaci e, forse ingenui. Una linea tortuosa e frammentata composta da comportamenti che non sono riusciti neanche a costituire « prassi » e che hanno affannosamente ricercato, come loro fondamento legale, rabberciati assemblaggi di materiali normativi eterogenei, contraddittori e di validità giuridica conseguentemente molto dubbia. Questa logica ha sostituito quella che il Costituente aveva voluto ed aveva prescritto in ragione dei principi di legalità, di trasparenza e di razionalità democratica. L'innattuazione dell'articolo 95 della Costituzione ha così rappresentato il mezzo ed il fine di una politica che ha percorso la storia delle istituzioni repubblicane, comprimendo, vanificando e stravolgendo le premesse del disegno costituzionale e con esso fondamentali obiettivi della democrazia repubblicana.

Onorevoli colleghi, la crisi che da alcuni anni incombe sulla nostra Repubblica e che investe in misura preoccupante le istituzioni della democrazia rende ancora più urgente la necessità di riprendere, nelle sue ispirazioni di fondo, il disegno democratico e progressista del Costituente in tutti i campi e tra questi, certamente, in quello dell'organizzazione di governo. Chi è convinto, d'altra parte, della validità attuale delle scelte operate da coloro che costruirono le basi della democrazia italiana, sente come suo dovere politico quello di riproporre con forza le stesse istanze di riforma istituzionale. Ma arricchendole di proposte nuove

che derivano sia dalla riflessione sull'esperienza maturata, sia dall'esigenza di corrispondere puntualmente all'evolversi, talvolta impetuoso, della sensibilità dei cittadini, attenta sempre più alle questioni della efficienza, della responsabilità, della trasparenza dell'azione dei governanti, sia dall'elaborazione della cultura giuridica di questi anni.

Questa proposta di legge tende ad offrire al dibattito per l'elaborazione della normativa sull'ordinamento del governo un materiale propositivo in molte parti del tutto nuovo per la soluzione dei problemi più acuti ed aperti della materia che è già oggetto, in questa legislatura, di una proposta di legge dei colleghi Napolitano ed altri (n. 357) e di un disegno di legge del Governo (n. 1911).

Specificatamente, su tre questioni si sollecita la riflessione parlamentare prospettando nuove formule per nuovi contenuti normativi. Sui rapporti di potere e, quindi, sulla distribuzione di ruoli e funzioni all'interno del Governo tra Presidente del Consiglio e Ministri, cioè, sulla scelta dell'organo preminente all'interno della complessa istituzione governo e del modo come assicurare una reale primazia che non sia però fine a se stessa, ma sia volta, invece, ad assicurare efficienza, unitarietà, coerenza all'azione governativa senza, perciò, provocare conseguenze stravolgenti del carattere « parlamentare » e « di gabinetto » del Governo della Repubblica. Una primazia, quindi, da esercitare in ragione del potenziamento del Consiglio dei ministri, della collegialità e della unitarietà, cioè, delle condizioni fondamentali dalle quali dipendono l'efficienza, la coerenza, la responsabilità e la razionalità della politica generale del Governo e, quindi, dell'indirizzo politico.

Con lo stesso intento, che potrebbe essere definito di instaurazione dell'ordine costituzionale sospeso per troppo tempo, anzi, mai introdotto nella realtà dei rapporti, del funzionamento e degli atti del Governo, si affronta il problema della produzione normativa che può o deve riferirsi all'iniziativa ed alla responsabilità dell'esecutivo. Le esigenze emerse via

via, specie in questi ultimi anni, sono state quanto mai presenti nella formulazione delle disposizioni proposte. Si è, infatti, predisposto un meccanismo di garanzia in ordine alla decretazione d'urgenza che mira a precluderne l'abuso divenuto ormai intollerabile. Una garanzia preconstituita in via generale e di principio ed anche anticipata rispetto all'emanazione. Essa, anzi, fa leva proprio sulla rivalutazione di questo potere, esterno al Governo ma esercitato da un organo non estraneo alle istituzioni complessive dell'esecutivo e che appunto perciò può efficacemente tutelare la distribuzione costituzionale delle competenze normative. Si tratta ovviamente di una forma di garanzia che non sostituisce (né lo potrebbe) quella demandata al Parlamento successivamente all'atto di emanazione.

Si prospettino, quindi, strumenti volti a disciplinare ma anche ad incrementare la coordinazione collaborativa tra Parlamento e Governo nella normazione primaria attraverso la legislazione delegata per consentire all'uno ed all'altro organo di offrire il contributo migliore e più consona alle rispettive peculiarità, senza prevaricazioni. Perciò, si delineano meccanismi che consentano di eliminare, in radice, diffidenze, sospetti ed abusi. Si tende, in questo campo, ad aprire una prospettiva che può favorire, inoltre, una regolazione flessibile di fenomeni complessi che via via si evolvono, sollecitando discipline diversificate anche nel breve periodo, da applicare contingentemente ed anche da sperimentare nella loro concretezza a seconda del modo come vengono ad emergere ed a configurarsi, a seguito di interventi iniziali, i processi economico-sociali, le situazioni, le esigenze.

Sempre in materia di poteri normativi del Governo, si avanza una formula prescrittiva di potere regolamentare che può realizzare una « delegificazione » ampia e garantita (salve sempre le riserve assolute di legge e salva sempre la predeterminazione dei principi cui vanno conformati gli atti normativi di governo) l'unica, d'altra parte, che sembra consentita

dal nostro sistema costituzionale delle fonti. Naturalmente, questa forma di « delegificazione » suppone iniziative organiche e continuative del Governo, cioè, un proposito reale, ed adeguate propensioni del Parlamento, non escluse ma non scontate.

Su di una terza questione si vuole incidere con la proposta di legge che si ha l'onore di presentare: quella del funzionamento degli organi di governo. Si è disegnato, a questo fine, un contesto pre-cettivo che comprende i rapporti tra le figure organiche, definite nei loro ruoli, il modo come queste devono operare, i procedimenti formali che possono produrre gli atti di esercizio dei poteri governativi, l'istituzione ed i compiti degli organismi di supporto dell'azione di governo. È un sistema funzionale, quello preordinato, che impone coordinazione, coinvolgimento, concertazione nel confronto diretto secondo un'ispirazione che traduce operativamente e continuativamente il principio della collegialità in termini moderni ed adeguati alla complessità dell'organo governo, inteso nella sua interezza, nella sua obbligata propensione a raccogliere le sollecitazioni multiple che partono dalla società, quanto mai necessitato, perciò, a dotarsi di strumenti di informazione, di conoscenza, di acquisizione di dati, di una sensibilità altissima che, attraverso il veicolo delle attribuzioni dicasteriali deve corrispondere agli interessi che emergono, nelle forme e nelle urgenze in cui questi si esprimono.

Onorevoli colleghi, la materia oggetto di questa proposta di legge è certamente complessa ed anche ardua. Sofferinarsi sul significato e sulle implicazioni delle varie disposizioni comporterebbe, sicuramente, un'esposizione lunga, non contenibile nei limiti di una relazione all'articolo di un progetto di legge. Invece che procedere all'illustrazione dei singoli disposti di ciascun articolo, sembra opportuno motivare alcune scelte di tecnica normativa che si vogliono raccomandare alla vostra attenzione. Alcune di queste hanno ad oggetto gli organi, altre le procedure, altre, infine, la descrizione e la conformazione degli atti.

Per quanto riguarda gli organi, siano essi menzionati in Costituzione, siano, invece, da riconoscere e da disciplinare sulla base della consuetudine costituzionale che consente di integrare la struttura del governo fissata in Costituzione (con i sottosegretari di Stato ed i commissari) in modo da farla corrispondere alle molteplici esigenze della sua funzionalità anche per l'esercizio di funzioni a carattere plurisettoriale (comitati) e di raccordo con le regioni-enti (conferenza permanente), si è ritenuto di dover abbandonare il tipo di formulazione normativa che ha caratterizzato i progetti che si sono succeduti nelle varie legislature ed anche in questa. Le diverse entità organiche risultano, quindi, definite sia nei loro rapporti reciproci, sia in relazione alla posizione ed al ruolo che esse devono svolgere nell'istituzione complessiva governo. A tal fine, si è usata una tecnica definitoria delle varie specie di organi basata sul tipo di attribuzioni conferite, traendone il criterio per esplicitarne e prescriverne le funzioni. Così, il Consiglio dei ministri, in adunanza, il Presidente del consiglio, in via permanente, risultano definiti come organi a competenza generale del governo. Per i Ministri, invece, si opera una distinzione: sono organi, di massima, a competenza settoriale o plurisettoriale (come membri di comitati) e soltanto se in ragione delle loro attribuzioni o degli incarichi ricevuti ma per delega del Presidente del Consiglio o in esecuzione delle deliberazioni del consiglio dei ministri manifestano all'esterno la volontà, gli orientamenti, gli indirizzi già determinati del Governo (evidentemente in sede collegiale) sono da considerare organi a competenza generale. Questa plurima definizione vale molto per individuare il tipo di distribuzione di potere all'interno dell'organo governo che si mira a determinare. Essa però non tende affatto a ribaltare o a riferire a nuovi modelli le basi del sistema di governo costituzionalmente previsto. È, certamente, innovativa ma lo è perché puntualmente e coerentemente deduttiva delle prescrizioni comprese nel dettato costituzionale degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

Com'è evidente, non soltanto a formule definitorie specificatrici si può affidare la riforma della Presidenza del consiglio e la normativa sugli organi di vertice del governo. Le prescrizioni determinative delle posizioni, delle funzioni e dei ruoli dei singoli organi sono state quindi tradotte in disposizioni ulteriori che puntualizzano le attribuzioni dei singoli organi in ragione della ricomposizione del potere del Consiglio dei ministri (anche attraverso la soppressione dei Comitati interministeriali previsti per legge, sulla scorta di una delle indicazioni contenute nella Relazione per la riforma degli apparati centrali del governo istituita dal Ministro Giannini); consentono il potenziamento della primazia del Presidente del Consiglio, una primazia finalizzata alla promozione, al coordinamento dell'attività dei ministri ed al perseguimento dell'unità di indirizzo del governo; provvedano infine, alla individuazione dei compiti dei singoli ministri, delle attività tipiche che devono svolgere i sottosegretari, del ruolo dei commissari, delle funzioni che devono svolgere i comitati dei ministri che vengono, infatti, configurati come organi di elaborazione, di proposta e di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Si è molto insistito nel predisporre regole di funzionamento dell'intera compagine governativa per fornire gli strumenti che si vogliono adeguati alla esigenza del coordinamento e dell'efficienza. A tal fine sono stati previsti meccanismi che consentono l'attivazione, talvolta addirittura automatica, di canali di informazione tra i singoli ministeri e il vertice di governo con connessi poteri del Presidente del consiglio di intervento, di sollecitazione, di avocazione al Consiglio dei ministri di questioni che rilevano per la politica generale del governo [articolo 9 lettere *i*, *l*, *m*, *n*), articolo 10, lettere *e*) ed *f*]). Particolare attenzione è stata rivolta alla procedura per la predisposizione degli atti di iniziativa legislativa, di normazione primaria e secondaria e provvedimenti per consentire che essi siano configurati in modo che il coordinamento possa inerire già al momento in cui la

deliberazione relativa viene concepita, prefigurandone i risultati, attraverso il confronto plurimo delle competenze e degli interessi.

Il funzionamento tipizzato dell'azione di governo, come risulta dalle disposizioni contenute nei vari articoli che concernono il modo di esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività delle strutture di supporto (i dipartimenti) si ispira a regole disegnate secondo un modello che può essere così riassumibile:

a) si fa leva sulle attribuzioni dicasteriali e sulle espressioni degli interessi pubblici in esse canonizzate;

b) se ne consente un uso rispondente ad uno schema elastico di combinazioni integratorie;

c) si selezionano tutte le espressioni dicasteriali e subdicasteriali degli interessi pubblici volta a volta rilevanti;

d) per coinvolgere dette espressioni in un circuito che, sollecitatane l'attivazione, ne determini i collegamenti, le informazioni reciproche, il confronto e, perciò, un modo di produzione che, nel suo farsi, ha già avuto modo di ponderare e di mediare;

e) fornendo, infine, la possibilità di verifica della conformità di quanto viene prodotto alla politica generale del Governo che è determinata dal Consiglio dei ministri ed, insieme, al Presidente del Consiglio strumenti adeguati di promozione, di controllo, di coordinamento e di direzione.

Per quanto riguarda l'attività normativa, infine, si è voluto, da una parte, conformare il procedimento di predisposizione alle regole testé enunciate, d'altra parte, si sono perseguiti i seguenti obiettivi. Quello di consentire che si determini un rapporto di collaborazione tra Parlamento e Governo, aprendo il procedimento di formazione delle leggi delegate all'intervento parlamentare successivo all'approvazione della delega, per dissipare diffidenze non immotivate del Parlamen-

to nei confronti di un modo di determinazione delle norme primarie che vede il Governo come *dominus* esclusivo e prevaricante, visto che, da una parte, i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delega non sempre possono essere specificati in modo esauriente, d'altra parte, spesso è accaduto che l'organo delegato ha adottato tecniche interpretative di tali principi e criteri molto dubbie e, talvolta, anche disinvolve. Quello di favorire, attraverso la legislazione delegata, l'intervento sui processi economici in modo da seguirne e regolarne le dinamiche secondo gli stessi ritmi in cui questo processo si sviluppa, riservando l'uso della decretazione d'urgenza ai soli casi che lo giustificano i canoni classici che disciplinano la corretta acquisizione della forza di legge agli atti autonomi dell'esecutivo.

Proprio in relazione alla decretazione d'urgenza, si avanzano, con questa proposta, nuove formule interpretative ed attuative delle previsioni costituzionali contenute nell'articolo 77 in ordine: alla straordinarietà, attraverso la disposizione che impone l'indicazione delle specifiche circostanze che la configurano; alla necessità ed urgenza, che devono risultare motivate *oggettivamente*; al carattere provvedimentale e perciò di immediata applicazione delle misure contenute nell'atto con forza di legge. Si interviene poi sul potere di emanazione per restituirlo alla funzione che deve esercitare: quella di garanzia per un controllo preventivo del Presidente della Repubblica sulla corrispondenza della decisione del Governo alle regole predisposte in Costituzione e nella legge che si tende a costruire, salvo sempre il controllo successivo all'emanazione che dovrà essere esercitato dal Parlamento nelle diverse fasi del procedimento di conversione in legge. Si disciplinano quindi gli effetti delle deliberazioni parlamentari in tema di conversione per gli obblighi che ne derivano al Governo.

Per i regolamenti si procede alla determinazione della loro tipologia ed alla conseguente delimitazione del potere relativo che viene attribuito al Governo nel suo complesso ed ai singoli ministri. È da

sottolineare che in questa sede, si pongono le premesse di una delegificazione estesa, efficace, incisiva, nel rispetto dei principi che regolano le competenze normative e la loro distribuzione.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che segue tende a sviluppare tutte le premesse riformatrici contenute nella Costituzione in ordine agli organi di ver-

tice del Governo della Repubblica. Nell'offrire gli strumenti per una disciplina che risponda all'esigenza inderogabile di attuare i principi e le norme contenute nell'articolo 95 della Costituzione e che risulti adeguata alle necessità di un esecutivo efficiente, responsabile, unitario, essa si raccomanda alla vostra considerazione per le scelte normative che vi propone.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DEGLI ORGANI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Gli organi del Governo della Repubblica).

Sono organi a competenza generale del Governo della Repubblica: il Consiglio dei Ministri, sempre che sia riunito, il Presidente del Consiglio, in via permanente, i Ministri, quando per delega del Presidente del Consiglio o in ragione delle proprie attribuzioni o degli incarichi ricevuti, nei rapporti esterni al Governo, ne manifestano la volontà, gli orientamenti, gli indirizzi già determinati o provvedono ad eseguirne le deliberazioni o ad attuarne le direttive.

Sono organi a competenza settoriale o plurisettoriale del Governo della Repubblica: i Ministri, i comitati dei ministri, i commissari del Governo.

I sottosegretari di Stato sono organi del Governo che esercitano funzioni delegate dal Ministro nell'ambito delle attribuzioni del dicastero cui sono preposti e sulla base di direttive che delimitano ed indirizzano l'esercizio della delega.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è segretario del Consiglio dei Ministri ed esercita le funzioni previste dalla presente legge e quelle che gli vengano affidate dal Presidente del Consiglio.

ART. 2.

(Nomina del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei sottosegretari di Stato).

Il Presidente del Consiglio controfirma il proprio decreto di nomina.

Il decreto di nomina dei Ministri, proposti dal Presidente del Consiglio all'atto della sua nomina, determina la composizione del Consiglio dei Ministri, dispone la preposizione dei titolari dei ministeri, può provvedere alla nomina di uno o di più Vicepresidenti del Consiglio e di Ministri senza portafoglio ai quali il Presidente del Consiglio, con direttive generali da emanare successivamente in Consiglio dei Ministri, può delegare l'esercizio di alcune delle funzioni di cui è titolare.

Su proposta del Presidente del Consiglio, con lo stesso decreto di nomina dei ministri o con decreti successivi, può essere conferita la direzione *ad interim* di uno o più dicasteri allo stesso Presidente del Consiglio o a Ministri anche con portafoglio.

I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il numero dei sottosegretari non può superare del doppio la composizione del Consiglio dei Ministri.

ART. 3.

(Giuramento del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei sottosegretari di Stato).

La formula del giuramento che il Presidente del Consiglio ed i Ministri prestano nelle mani del Presidente della Repubblica ed i sottosegretari prestano nelle mani del Presidente del Consiglio, a seguito della nomina e prima di assumere le rispettive funzioni, è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione ».

ART. 4.

(Nomina dei commissari straordinari di Governo).

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati con

decreto del Presidente della Repubblica commissari straordinari del Governo.

La nomina di commissari straordinari del Governo consegue a risoluzioni del Parlamento ed all'attuazione di conformi determinazioni del Consiglio dei ministri volte a realizzare obiettivi che comportano l'azione coordinata di settori di diverse organizzazioni dicasteriali.

Il decreto di nomina del commissario straordinario del Governo determina i poteri ed i compiti del commissario, le dotazioni di mezzi e di personale, le branche della pubblica amministrazione che deve coordinare, il termine entro il quale deve essere espletato il compito conferito. Del decreto di nomina è data immediata comunicazione al Parlamento.

Il commissario straordinario può essere chiamato dal Presidente del Consiglio a riferire direttamente al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte e può, su delega del Presidente del Consiglio, rappresentare il Governo in Parlamento per le questioni relative ai compiti affidatigli.

ART. 5.

(Comitati provvisori e comitati interministeriali permanenti).

Il Presidente del Consiglio può, ogni qualvolta ne ravvisi la opportunità, convocare più Ministri in comitati provvisori per l'esame di questioni determinate aventi carattere interdicasteriale e per la predisposizione di iniziative o di provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri o anche per la definizione di misure che attuino deliberazioni di indirizzo del Consiglio dei Ministri aventi carattere interdicasteriale.

Su proposta del Presidente del Consiglio e con suo decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sono istituiti comitati interministeriali permanenti con compiti istruttori, di proposta e di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. La composizione dei comitati interministeriali permanenti, la

scelta dei Ministri, anche senza portafoglio, che li possono coordinare, in caso di delega del Presidente del Consiglio, e le loro competenze per materie sono determinate, all'atto della loro istituzione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare nella prima riunione successiva alla concessione della fiducia.

Le competenze conferite per legge ai comitati interministeriali esistenti all'entrata in vigore della presente legge, escluse quelle del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono attribuite al Consiglio dei Ministri.

I comitati interministeriali provvisori e quelli permanenti possono avvalersi di esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

ART. 6.

(Convocazione del Consiglio dei ministri).

Il Consiglio dei ministri è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. In caso di assoluta necessità può essere convocato e presieduto dal Vicepresidente del Consiglio o, in mancanza di questo, dal Ministro più anziano di età. Se il Presidente del Consiglio è all'estero per ragioni inerenti al suo ufficio e si determina la necessità improrogabile della riunione del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio delega al Vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un Ministro, il potere di convocazione e la presidenza della riunione, concordando l'ordine del giorno.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio cura la diramazione delle convocazioni del Consiglio dei Ministri, disponendo che esse siano corredate dai testi dei progetti da discutere, dalle relazioni e dalla documentazione necessaria per un esame adeguato alla rilevanza delle deliberazioni.

In attuazione delle istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla programmazione dei lavori del Consiglio dei Ministri, il sottosegretario alla Presidenza provvede all'invio dei testi, delle

relazioni e della documentazione in modo che intercorra almeno una settimana tra l'inoltro del materiale informativo e dei testi e la data delle discussioni. Se si tratta di progetti di legge di ampia portata o di questioni di rilevanza particolare ed il termine di una settimana non è stato osservato, la deliberazione sul progetto di legge e quella sulla questione è rinviata se lo chiedono due ministri sempre che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente non ritenga, tuttavia, necessario deliberare nelle stessa seduta.

Per le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sugli atti di iniziativa legislativa e di legislazione delegata, sui provvedimenti aventi forza di legge, sui regolamenti, sulle ordinanze e sui provvedimenti amministrativi è necessaria l'acquisizione preventiva delle adesioni dei ministri concertanti e dei pareri richiesti dal Presidente del Consiglio, a norma delle disposizioni vigenti. Per accelerare le procedure concertanti, il Presidente del Consiglio convoca, sempre che ne ravvisi la necessità, i ministri in comitato ai sensi di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 5. L'adesione agli atti da concertare può essere espressa in sede di Consiglio dei Ministri prima che si proceda a discutere sull'atto. Di essa deve essere fatta menzione esplicita nel verbale.

ART. 7.

(Delle sedute del Consiglio dei Ministri).

Le sedute del Consiglio dei Ministri non sono valide se ad esse non partecipa almeno la metà dei Ministri, oltre il Presidente.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio partecipa alle sedute del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario e senza diritto di voto. Cura la redazione e la conservazione del verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio, è inviato a tutti i Ministri. Il verbale è da considerare approvato se, entro tre giorni dalla consegna, nessun Ministro solleva obiezioni. Qualo-

ra le obiezioni di un Ministro non vengano accolte dal Presidente del Consiglio, la questione deve essere sottoposta al Consiglio dei Ministri che delibera sul conflitto intervenuto.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio provvede ad assicurare che dei lavori del Consiglio e delle deliberazioni adottate vengano fornite attraverso comunicati le informazioni dovute nei limiti stabiliti dal Consiglio dei ministri.

Non sono ammesse divulgazioni di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti dei membri del Consiglio dei Ministri non contenute nel comunicato redatto a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in aderenza alle istruzioni del Presidente del Consiglio e letto al termine della seduta.

ART. 8.

(Attribuzioni del Consiglio dei Ministri).

Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo realizzandone l'indirizzo politico ed amministrativo in conformità al programma sul quale il Parlamento ha concesso la fiducia.

Il Consiglio dei Ministri delibera su tutte le questioni che, rilevando per l'indirizzo di Governo, sono sottoposte dal Presidente del Consiglio al proprio esame.

Devono essere specificamente sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio dei ministri:

1) le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio volte ad ottenere la fiducia del Parlamento;

2) tutte le altre dichiarazioni che il Presidente del Consiglio pronuncia in Parlamento e sulle quali chiede il voto di fiducia;

3) le decisioni di porre la questione di fiducia sulla approvazione o sulla reiezione di proposte di deliberazione parlamentare anche di carattere non legislativo;

4) i progetti di legge e le proposte di ritirare quelli già presentati in Parlamento;

5) i provvedimenti provvisori con forza di legge previsti dall'articolo 77 della Costituzione;

6) i decreti legislativi;

7) i regolamenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica;

8) le iniziative e gli atti relativi ai rapporti previsti dagli articoli 7 e 8 della Costituzione;

9) le iniziative da adottare nei rapporti con la CEE e gli atti di esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato istitutivo della Comunità economica europea; le proposte di trattati internazionali, di accordi, di intese, di scambio di note e di ogni atto che impegna la Repubblica nei rapporti con gli altri Stati, le proposte di interpretazione delle norme di diritto internazionale vigente, le ipotesi di soluzione delle controversie tra l'Italia e gli altri Stati, gli indirizzi generali e specifici di politica estera;

10) le determinazioni in materia di ordine pubblico;

11) le deliberazioni concernenti la soluzione dei conflitti di attribuzione tra i ministri e l'alta amministrazione;

12) le nomine di competenza del Governo che siano riservate al Consiglio dei ministri e quelle che concernono le presidenze degli enti pubblici nazionali;

13) le determinazioni relative all'indirizzo ed al coordinamento dell'attività amministrativa regionale;

14) le deliberazioni di impugnare le leggi regionali per motivi di legittimità o di merito;

15) i provvedimenti relativi allo scioglimento dei consigli regionali;

16) le nomine dei commissari di Governo presso le regioni;

17) le deliberazioni di intervenire nei giudizi sulla costituzionalità delle

leggi, la determinazione della posizione che il Governo assume nella controversia e che l'Avvocatura dello Stato deve seguire; le decisioni di sollevare conflitto di attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli altri organi dello Stato, le richieste motivate alla Corte dei conti di registrazione con riserva di provvedimenti;

18) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a detto parere;

19) le determinazioni relative all'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi dello Stato e delle regioni, previo parere rispettivamente del Consiglio di Stato o della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

20) l'approvazione degli statuti degli enti di diritto pubblico e degli enti pubblici economici;

21) le nomine previste per legge;

22) gli altri provvedimenti previsti dalla legge o non riservati dalla legge alla deliberazione di altri organi;

23) ogni altra deliberazione che il Presidente del Consiglio ritenga debba essere adottata.

ART. 9.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e qualunque mutamento che in essa sia intervenuto;

b) espone il programma del Governo alle Camere per meritarne la fiducia ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione;

c) pone, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la questione di fiducia

direttamente o per il tramite di un Ministro da lui delegato;

d) sottopone al Presidente della Repubblica, previa deliberazione conforme del Consiglio dei Ministri, i progetti di legge per la presentazione alle Camere e, per la emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, di regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

e) presenta alle Camere unitamente ai Ministri competenti i disegni di legge e qualunque documento che impegna il Governo nella sua unità;

f) provvede a garantire la continuità di presenza in Parlamento dei membri del Governo, la coerenza e la rispondenza delle loro iniziative, dichiarazioni ed atti all'indirizzo del Governo; assicura che agli organi parlamentari vengano fornite le documentazioni, le notizie, le informazioni richieste; cura direttamente l'adempimento degli impegni assunti dal Governo in Parlamento;

g) nei dibattiti parlamentari che impegnano la responsabilità complessiva del Governo, su iniziativa autonoma e su richiesta di un gruppo parlamentare, può aggiungere proprie dichiarazioni a quelle del Ministro competente;

h) controfirma, con i Ministri competenti, la promulgazione delle leggi e gli atti emanati dal Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla Costituzione o dalle vigenti leggi o che comunque siano adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

i) emana le direttive politiche ed amministrative e le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri;

l) valuta, in via preventiva, i testi di tutti i provvedimenti che i Ministri intendono sottoporre al Consiglio dei Ministri e le iniziative e gli atti che ritengono di adottare in sede diversa dal Consiglio dei Ministri ma che rilevano per la politica generale del Governo e, per conformare l'azione dei singoli Ministri all'indirizzo politico del Governo, può disporre il rin-

vio o il riesame al Ministro competente o che sulla sulla questione deliberi il Consiglio dei Ministri;

m) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisettoriale o che ineriscano, anche in parte, alle attribuzioni di più ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del Governo, dispone la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione; convoca, quindi, in Comitato, i Ministri preposti ai Dicasteri attributari delle competenze implicate dallo schema di disegno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri;

n) sulla base delle relazioni che, per il settore di sua competenza, gli trasmette ciascun Ministro sulla realizzazione del programma di governo, sull'andamento dell'attività dicasteriale e sulle questioni che emergono nella cura degli interessi pubblici attribuita a ciascun Ministero o ad essa connessi, emana le direttive volte a realizzare la politica generale del Governo ed a coordinare l'azione dei Ministri indirizzandola unitariamente per la realizzazione del programma su cui il Governo ha ottenuto la fiducia;

o) direttamente o mediante delega ad un Ministro, previa direttiva generale espressa in Consiglio dei Ministri, assicura:

1) la continuità nei rapporti con la CEE, per la salvaguardia degli interessi nazionali nello sviluppo delle politiche comunitarie, operando per garantire tempestività e coordinamento nell'azione complessiva dei ministeri e nell'adozione delle iniziative necessarie per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato CEE;

2) lo sviluppo delle relazioni con le regioni e con le province di Trento e

Bolzano per favorire una concordata determinazione delle linee di politica generale del Governo che possono condizionare l'esercizio delle potestà regionali;

3) l'adozione delle iniziative e delle misure volte a garantire l'imparzialità, il buon andamento, l'efficienza degli apparati della pubblica amministrazione;

p) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di sicurezza e di segreto di Stato nell'interesse e per la difesa delle istituzioni della Repubblica;

q) si avvale dell'attività consultiva degli organi ausiliari, promuovendone l'esercizio.

ART. 10.

(Attribuzione dei Ministri).

I Ministri:

a) riuniti in Consiglio dei Ministri, concorrono a determinare la politica generale del Governo nell'attuazione del programma complessivo, contribuendo a definire le linee generali e specifiche che ne realizzano l'indirizzo politico;

b) propongono, in Consiglio dei Ministri e nei Comitati ministeriali provvisori e permanenti, iniziative, tempi, modi e misure per realizzare gli obiettivi del programma di Governo che specificatamente ineriscono alle attribuzioni dei ministeri cui sono preposti o agli incarichi cui devono attendere;

c) eseguono nei Comitati dei Ministri e nell'esercizio delle proprie competenze o nell'adempimento dei loro incarichi le deliberazioni e le direttive del Consiglio dei Ministri;

d) attuano le direttive del Presidente del Consiglio, assicurano continuità di rapporti con lo stesso Presidente del Consiglio e con gli altri Ministri per determinare le condizioni che consentono al Governo di agire unitariamente nel perseguimento dei fini della politica generale;

e) trasmettono tempestivamente i testi dei progetti di legge e dei provvedimenti che, rientrando nelle loro competenze, intendono sottoporre al Consiglio dei Ministri ed informano preventivamente il Presidente del Consiglio delle iniziative che intendono adottare e che, pur rientrando nell'ambito delle loro competenze dicasteriali o dell'incarico loro affidato, possono avere rilevanza per la politica generale del Governo;

f) riferiscono con relazioni scritte, entro venti giorni dalla concessione della fiducia, e, quindi, con cadenza bimestrale, sull'attuazione del programma di Governo, sull'andamento dell'attività dicasteriale, sulle questioni poste dalla cura degli interessi pubblici del ministero cui sono preposti. Esprimono anche le valutazioni operate sulla necessità di tutela degli interessi emergenti che risultano connessi o finitimi a quelli canonizzati nelle attribuzioni dicasteriali;

g) esercitano le attribuzioni che loro spettano quali titolari di poteri di direzione, di gerarchia, di coordinamento, di sorveglianza e di vigilanza connessi alla preposizione ai rispettivi ministeri ed intervengono adottando le misure adeguate a conformare alla politica generale del Governo ed agli atti di indirizzo espressi dal Parlamento l'azione amministrativa dei settori dipendenti; garantiscono, con interventi specificamente finalizzati, l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza delle amministrazioni cui sono preposti.

ART. 11.

(Conferenza permanente per i rapporti tra Governo e regioni e province autonome).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Conferenza permanente per il coordinamento delle attività inerenti ai rapporti tra il Governo e le regioni e le province autonome.

Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede o da un Ministro da lui delegato, dai presidenti delle regio-

ni a statuto speciale ed ordinario, dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e dai Ministri volta a volta competenti sulle materie oggetto delle discussioni nelle singole riunioni. Ai lavori della conferenza possono partecipare i rappresentanti degli enti pubblici e delle aziende di Stato, su convocazione del Presidente del Consiglio.

La Conferenza può costituire commissioni speciali e permanenti con compiti istruttori e di indagine. I presidenti delle regioni possono farsi sostituire nelle sedute delle commissioni da consiglieri regionali appositamente delegati.

La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio. I presidenti delle regioni e delle province autonome, ricevuto l'invito alla riunione, sollecitano i rispettivi consigli ed assemblee a discutere gli argomenti all'ordine del giorno della riunione per riceverne le direttive.

La Conferenza può essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa di cinque Presidenti di giunte che avranno provveduto a sentire i rispettivi consigli, concordando l'ordine del giorno della riunione.

La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Conferenza permanente assicura lo scambio di informazioni sulle valutazioni, gli orientamenti e gli indirizzi relativi a tutte le questioni di politica generale che rilevano per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative delle regioni e si esprime:

a) sui principi generali cui devono ispirarsi le iniziative legislative del Governo nelle materie di competenza legislativa concorrente o comunque rilevanti per gli interessi di cui è portatore l'ente regione;

b) sugli atti determinativi dei fini e dei mezzi della programmazione economica nazionale e sui criteri ispiratori della legge finanziaria e di bilancio;

c) sugli indirizzi da perseguire e sulle iniziative da adottare dagli organi di Governo nei rapporti con la CEE e nell'attuazione degli atti comunitari i cui effetti rilevano per l'esercizio delle funzioni regionali;

d) sulle linee generali cui deve conformarsi l'attività di indirizzo e di coordinamento tra Governo, regioni e province autonome ed enti infraregionali.

Agli indirizzi ed alle deliberazioni adottate dalla Conferenza si uniforma l'attività degli organismi a composizione mista Stato-Regioni e l'attività delle singole amministrazioni, sempreché diversi indirizzi non siano stati deliberati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato deve riferire alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle conclusioni dei lavori della Conferenza sui singoli argomenti all'ordine del giorno delle varie sedute.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente ed in conformità al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria volte a riordinare la materia dei pareri da richiedere alle regioni, disponendo anche la soppressione di organismi legislativamente previsti a composizione mista Stato-Regioni sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) trasferire alla Conferenza tutte le attribuzioni delle commissioni esistenti che non abbiano competenze strettamente settoriali in modo che detta Conferenza possa pronunciarsi anche su tutte le questioni di carattere generale per le quali devono essere sentite tutte le regioni e province autonome;

2) coordinare gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza e l'esercizio delle funzioni degli organismi non assorbiti nella Conferenza stessa.

TITOLO II.

DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA
DEL GOVERNO.

ART. 12.

(Dell'attività legislativa delegata).

I testi degli atti legislativi che il Governo deve adottare su delega del Parlamento ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, sono predisposti a norma di quanto prescritto all'articolo 9, lettera *m*), della presente legge. Per consentire che su di essi possano pronunziarsi gli organi parlamentari, qualora lo preveda la legge di delegazione, il Consiglio dei Ministri è convocato per la deliberazione dello schema di decreto legislativo prima che questo venga sottoposto agli organi parlamentari. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri è adottata in conformità ai principi ed ai criteri direttivi, alle condizioni ed ai tempi determinati nella legge di delegazione.

Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, l'atto legislativo delegato è sottoposto al Presidente della Repubblica per l'emanazione con la denominazione di « decreto legislativo » e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, delle altre fasi eventuali del procedimento e della deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato nella legge di delegazione.

Sempre che non sia espressamente escluso dalla legge di delegazione, se la delega legislativa è conferita per un tempo superiore a due anni il Governo può esercitarla anche mediante più atti successivi che integrino, modifichino ed abrogano disposizioni via via emanate purché ciascuno di essi contenga la disciplina complessiva dell'intero oggetto definito nella legge di delegazione.

ART. 13.

(Dei provvedimenti adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza).

Gli atti con forza di legge che il Governo adotta secondo quanto prevede l'articolo 77 della Costituzione, sono sottoposti, per l'emanazione, al Presidente della Repubblica con l'indicazione delle specifiche circostanze straordinarie che il Governo ritiene ricorrano all'atto della deliberazione e con la motivazione della necessità ed urgenza oggettivamente emergenti. Tali provvedimenti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione che disciplinano le situazioni determinate dalle circostanze straordinarie insorte.

I provvedimenti emanati con forza di legge dal Presidente della Repubblica assumono la denominazione di « decreto-legge » e contengono, nel preambolo, le indicazioni e le motivazioni che precedono il testo approvato dal Consiglio dei Ministri e la data dell'approvazione.

Il decreto-legge è pubblicato senza ulteriori adempimenti nella *Gazzetta Ufficiale* nel giorno stesso della sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge è presentato al Parlamento nello stesso giorno dell'emanazione e nel testo identico a quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* cui è aggiunto, come ultimo articolo, quello contenente la disposizione volta alla determinazione degli effetti della conversione in legge del provvedimento.

Mediante decreto-legge non possono essere riprodotte prescrizioni dichiarate illegittime e private di efficacia ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, né disposizioni identiche, anche in parte e per gli effetti che producono a quelle contenute in decreti-legge non convertiti in legge per decorso dei termini o per espresa deliberazione, anche solo procedurale, da parte di un ramo del Parlamento.

Nessun decreto-legge può attribuire poteri normativi al Governo o disporre in materia costituzionale o impegnare la Repubblica in iniziative, azioni, obblighi internazionali.

Alla scadenza del sessantesimo giorno dalla emanazione, qualora il decreto-legge non sia stato convertito, il Ministro di grazia e giustizia provvede a darne notizia pubblicandola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avvertendo che il decreto-legge, conseguentemente, ha perduto efficacia sin dalla data della sua emanazione. Agli stessi adempimenti provvede il Ministro di grazia e giustizia nel giorno successivo a quello in cui un ramo del Parlamento abbia adottato una deliberazione di reiezione del decreto-legge anche se detta preclusione ha avuto solo carattere procedurale.

ART. 14.

(*Dei regolamenti*).

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottare su testi predisposti a norma di quanto prescritto all'articolo 9, lettera *m*) della presente legge, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica sono emanati i regolamenti necessari per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'esercizio dei poteri discrezionali dell'amministrazione statale;

c) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;

d) le materie, non coperte da riserve assolute previste in Costituzione, nelle quali le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo previa determinazione delle norme generali da attuare nelle singole materie e stabilendo gli effetti abrogativi sulla disciplina legislativa vigente che potranno conseguire dall'emanazione di detti regolamenti;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Con decreto ministeriale, previo parere del Consiglio di Stato, possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza di un singolo Ministro o di organi a questi sottordinati o di più Ministri e di organi ad essi sottordinati, sempre che la legge conferisca detti poteri predeterminando le norme generali cui devono conformarsi gli atti normativi previsti. La iniziativa volta all'adozione dei regolamenti ministeriali ed interministeriali è comunicata al Presidente del Consiglio che può eventualmente disporre che si segua la procedura indicata dall'articolo 9, lettera *m*) della presente legge.

Gli atti normativi previsti al primo e al secondo comma del presente articolo assumono la denominazione di regolamento del Governo se emanati dal Presidente della Repubblica, ministeriali o interministeriali se emanati da uno o più Ministri; sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO III.

DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 15.

*(Organizzazione della Presidenza
del Consiglio).*

L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio è costituita:

a) dalla segreteria del Consiglio dei Ministri;

b) dal dipartimento per gli affari legislativi ed i rapporti tra il Governo e gli altri organi costituzionali;

c) dal dipartimento per gli affari economici;

d) dal dipartimento per la funzione pubblica;

e) dal dipartimento per gli affari comunitari;

f) dal dipartimento per gli affari regionali;

g) dall'ufficio del consigliere diplomatico;

h) dall'ufficio del consigliere militare;

i) dall'ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio;

l) dall'ufficio del cerimoniale;

m) dall'ufficio degli affari generali e per i servizi amministrativi e tecnici.

L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio è posta alle dipendenze del capo di gabinetto del Presidente che ne è direttamente responsabile nei confronti del Presidente del Consiglio, salvo i casi di delega di poteri del Presidente a Ministri senza portafoglio i cui incarichi corrispondano alle competenze di specifici dipartimenti.

ART. 16.

(Della segreteria del Consiglio dei Ministri).

La segreteria del Consiglio dei Ministri predispone, secondo le direttive del sottosegretario alla Presidenza segretario del Consiglio dei Ministri, il materiale documentale per la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, sulla base dello stato di elaborazione e di definizione delle iniziative volte all'attuazione del programma di Governo, corredando i testi delle proposte di deliberazione da porre all'ordine del giorno di tutti i dati conoscitivi utili per le scelte del Presidente del Consiglio sulla formulazione dell'ordine del giorno e per

l'esame e le deliberazioni collegiali. Pre-dispone altresì la documentazione necessaria per ogni altra discussione e deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di quanto dispone il Presidente del Consiglio e secondo le direttive del sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei Ministri. Tiene a disposizione dei Ministri il verbale delle riunioni del Consiglio. Assiste i Ministri riuniti in Consiglio e per le attività relative alla loro partecipazione alle deliberazioni del Consiglio. Provvede all'attività necessaria per la tempestiva trasmissione ai Ministri dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio dei Ministri, corredato dai testi delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa e per la esecuzione, certificazione ed attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri.

ART. 17.

(Del dipartimento per gli affari legislativi ed i rapporti con gli altri Organi costituzionali).

Il dipartimento per gli affari legislativi e i rapporti con gli altri organi costituzionali promuove ed assicura, in collegamento con il dipartimento per gli affari economici, ogni qualvolta lo richieda la materia oggetto dell'attività, il coordinamento interdicasteriale, ai sensi dell'articolo 9, lettera *m*), per la predisposizione dei disegni di legge, dei decreti-legge, dei decreti legislativi, degli atti di normazione secondaria governativi e ministeriali nonché delle decisioni da assumere riguardo agli atti di iniziativa legislativa non governativa ed agli emendamenti parlamentari sui progetti in discussione di fronte alle Camere; assiste il Ministro per i rapporti con il Parlamento per le attività ad esso delegate; coordina la predisposizione degli atti e dei documenti necessari per corrispondere alle iniziative di controllo e di indirizzo delle due Camere, seguendo, a tal fine, gli adempimenti dei singoli ministeri; cura la sottoposizione degli atti al Presidente della Repubblica nonché le attività conseguenti ad atti di controllo ed a rilievi del

Presidente medesimo; segue i giudizi di legittimità costituzionale al fine di sollecitare nel corso del processo eventuali opportune direttive all'Avvocatura dello Stato; predispone elementi di valutazione sui conflitti di attribuzione e sui giudizi di ammissibilità dei *referendum*.

ART. 18.

(Del dipartimento per gli affari economici).

Il dipartimento per gli affari economici, in collegamento con il dipartimento per gli affari legislativi ed i rapporti con gli altri organi dello Stato ogni qualvolta trattasi di iniziative da tradurre in atti normativi, assicura il coordinamento dicasteriale per l'attuazione del programma di governo avente rilevanza o connessione economico-finanziaria; segue le attività degli organi di spesa della pubblica amministrazione nonché quelli degli enti e delle società a partecipazione pubblica; cura i rapporti con i comitati di Ministri che esercitano funzioni in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per assicurare al Presidente del Consiglio di accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Predisporre gli schemi per l'emanazione delle direttive concernenti l'attività dell'istituto centrale di statistica e si avvale della collaborazione del medesimo istituto e degli altri enti che operano nel settore dell'informazione economica.

ART. 19.

*(Del dipartimento
per la funzione pubblica).*

Il dipartimento per la funzione pubblica predispone schemi di disegno di legge e provvedimenti di carattere generale concernenti il personale e gli aspetti funzionali — organizzativi della pubblica amministrazione; cura, di concerto con i singoli ministri, i disegni di legge e prov-

vedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali e organizzativi specifici delle singole amministrazioni; cura le trattative sindacali afferenti i diversi comparti del pubblico impiego, con i relativi adempimenti attuativi, svolge attività di studio, ricerca, programmazione, propulsione e coordinamento, con i conseguenti adempimenti amministrativi, in materia di riforma della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi; svolge l'attività connessa alla Presidenza del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e all'espletamento delle funzioni necessarie ad assicurare le attività ed i compiti di detto organo collegiale, della scuola superiore della pubblica amministrazione, dell'Ufficio per i ruoli unici; pone in essere gli atti necessari per assicurare l'utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informatica e della riprografia nella pubblica amministrazione ed il funzionamento della presidenza del Comitato centrale per l'informatica e la riprografia; svolge l'attività connessa alla presidenza della Conferenza permanente dei direttori generali degli affari generali e del personale, ai problemi di organizzazione e di produttività della pubblica amministrazione nonché di formazione del personale, all'Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, all'Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici; cura i rapporti con l'OCSE, l'UEO ed altri organismi internazionali svolgenti attività nel campo della pubblica amministrazione.

ART. 20.

*(Del dipartimento
per gli affari comunitari).*

Il dipartimento per gli affari comunitari cura il coordinamento della politica generale del Governo con le istituzioni comunitarie.

A tal fine: svolge funzioni di studio, impulso e coordinamento allo scopo di fornire elementi necessari alla definizio-

ne di una posizione coordinata dell'Italia in sede comunitaria; partecipa, con le amministrazioni interessate, alla elaborazione delle proposte di atti e dei provvedimenti comunitari, di cui cura la promozione presso le rappresentanze competenti; accerta i modi ed i tempi di applicazione della normativa comunitaria e le eventuali difficoltà connesse al mancato coordinamento delle procedure nazionali, proponendo i provvedimenti idonei a superarle; segue, in collaborazione con l'Avvocatura dello Stato, gli affari contenziosi di diritto comunitario davanti alle giurisdizioni comunitarie e nazionali; cura il coordinamento dei mezzi e delle strutture nazionali ai fini della completa e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria; raccoglie e fornisce dati ed informazioni e compie analisi a medio termine delle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie e dei riflessi sulla Comunità delle principali deliberazioni di indirizzo della politica italiana; assicura entro l'ambito della competenza statale i rapporti fra le regioni e gli organi della Comunità.

ART. 21.

*(Del dipartimento
per gli affari regionali).*

Il dipartimento per gli affari regionali esamina la legislazione regionale ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; istruisce i conflitti di attribuzione e le questioni di legittimità costituzionale in materia regionale; svolge attività preparatoria concernente la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza di cui all'articolo 11 della presente legge, assistendo in esse il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato, ed il coordinamento dei rapporti con le regioni, delle iniziative legislative statali in materia di interesse regionale, della legislazione regionale in materia di interesse statale, svolge studi, raccoglie ed elabora dati ai fini della formulazione della politica concernente le autonomie regionali;

cura i rapporti con le regioni e quelli con i commissari del Governo; promuove il coordinamento dell'attività delle amministrazioni statali e degli enti e società a partecipazione pubblica con le singole regioni; cura i rapporti con i comitati di Ministri e con i comitati costituiti presso singole amministrazioni per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle loro deliberazioni incidenti sull'esercizio delle competenze regionali.

ART. 22.

(Degli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del portavoce e del cerimoniale).

L'ufficio del consigliere diplomatico cura i rapporti del Presidente del Consiglio dei Ministri con gli organi corrispondenti degli altri Stati e le istituzioni internazionali; a tal fine, raccoglie i dati, svolge studi ed effettua attività preparatoria.

L'ufficio del consigliere militare cura i rapporti del Presidente del Consiglio dei Ministri con gli organismi che provvedono alla difesa ed al coordinamento degli adempimenti amministrativi richiesti dallo svolgimento di attività militari, collabora con l'ufficio del cerimoniale per l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri a cerimonie e a manifestazioni militari.

L'ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri cura i rapporti con gli organi di stampa e di informazione; reperisce ed ordina la documentazione di stampa per l'informazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'attività dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ufficio del cerimoniale cura gli adempimenti concernenti il cerimoniale delle visite ufficiali del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle visite ufficiali presso il Governo italiano, delle manifestazioni patrocinate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 23.

(Dell'ufficio per gli affari generali e per i servizi amministrativi e tecnici).

L'Ufficio per gli affari generali e per i servizi amministrativi e tecnici assiste il capo di gabinetto nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; segue l'istruttoria delle nomine di competenza del Governo o di singoli Ministri; riceve tutti gli atti sottoposti alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o a quella del suo capo di gabinetto; cura gli affari concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione del personale addetto ai dipartimenti per la funzione pubblica e per la ricerca scientifica, nonché quello del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei tribunali amministrativi regionali e dei commissariati di Governo; gli adempimenti concernenti gli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e i servizi contabili e tecnici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 24.

(Del dipartimento per la ricerca scientifica).

Fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento dei ministeri e delle amministrazioni centrali dello Stato, è istituito un dipartimento per la ricerca scientifica che cura il coordinamento delle iniziative inerenti la ricerca scientifica e tecnologica; assicura la presenza italiana negli organismi internazionali e comunitari, in materia di ricerca scientifica; intrattiene rapporti con organismi scientifici nazionali e internazionali; vigila sugli organismi italiani di ricerca; effettua studi e formula proposte per la formazione della politica della ricerca.

Il dipartimento assiste il Ministro per la ricerca scientifica nell'esercizio delle altre attribuzioni ad esso direttamente conferite dalla legge.

ART. 25.

(Del dipartimento per l'editoria, l'informazione e della proprietà letteraria, artistica e scientifica).

Fino all'entrata in vigore della legge sull'organizzazione dei ministeri e delle amministrazioni centrali dello Stato, le attribuzioni spettanti, in base alle leggi vigenti, alla direzione dell'informazione, dell'editoria, della proprietà letteraria, artistica, scientifica, sono esercitate dal dipartimento per l'editoria, l'informazione, la proprietà letteraria, artistica e scientifica.

TITOLO IV.

DEL PERSONALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 26.

(Della provvista del personale della Presidenza del Consiglio).

La Presidenza del Consiglio dispone per l'esercizio delle sue funzioni del personale dei propri ruoli, di quello delle altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, anche economici, collocati in posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di provenienza o di comando presso la Presidenza del Consiglio, salvo il caso di incarichi da espletare a tempo parziale, e di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

Alla direzione di dipartimenti possono essere preposti magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria ed amministrativa, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati.

Il portavoce del Presidente del Consiglio può essere nominato anche tra persone estranee all'amministrazione dello Stato. Il suo trattamento economico è

determinato in misura pari a quello dei dirigenti generali dello Stato.

I direttori dei dipartimenti, se non appartengono al ruolo della Presidenza del Consiglio, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Cessano dalle funzioni col giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

Alla segreteria del Consiglio dei Ministri e agli uffici di cui agli articoli 15, 23 e 24 sono preposti dirigenti generali o equiparati in ruolo della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.

Alla direzione della segreteria del Consiglio, dei dipartimenti e degli uffici si provvede con decreto del Presidente del Consiglio entro venti giorni dal giuramento. Qualora il dipartimento sia posto alle dipendenze del Ministro senza portafoglio, il direttore del dipartimento è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del ministro cui è stato conferito l'incarico.

ART. 27.

(Dei consiglieri e degli esperti della Presidenza del Consiglio).

Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A.

Gli esperti sono scelti tra persone di particolare e comprovata competenza dimostrata in amministrazioni, istituzioni, enti, uffici anche esteri, anche estranee alla pubblica amministrazione.

I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì conferiti gli incarichi agli esperti. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro. Qualora gli esperti

siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo.

I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 28.

(Ruolo del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio).

È istituito il ruolo organico delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la tabella B allegata alla presente legge.

Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

ART. 29.

(Contingente di polizia della Presidenza del Consiglio).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con

il Ministro del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dal comma precedente sono considerati disponibili per nuove nomine.

La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

ART. 30.

(Emolumenti del personale proveniente da altre amministrazioni).

Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali.

ART. 31.

(Istituzione del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio).

È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 15 anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 32.

(Rinvio ad altre disposizioni legislative).

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

ART. 33.

*(Attività di consulenza,
di ricerca, di studio).*

Ai fini dello svolgimento di attività di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di costituire commissioni o gruppi di lavoro.

I componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono essere prescelti oltreché fra il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, anche tra persone particolarmente qualificate estranee alla pubblica amministrazione.

Le nomine sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, per gli estranei alla pubblica amministrazione, fissa i relativi compensi di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 34.

(Inquadramento del personale).

Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11

luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-*quies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nonché quello che è già inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha maturato il diritto al passaggio di ruolo, transita nel ruolo di cui alla tabella *B* nelle corrispondenti qualifiche funzionali.

Il personale di cui al comma precedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:

a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma.

Ai fini giuridici, al personale inquadrato a norma del primo comma del presente articolo è riconosciuta per intero l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; al personale inquadrato a norma del secondo comma è riconosciuta per metà e per non oltre quattro anni l'anzianità maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella dell'inquadramento.

Ai fini economici, la determinazione del trattamento spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la composizione della commissione incaricata di provvedere agli adempimenti richiesti per l'inquadramento di cui al secondo comma e sono dettate norme in ordine al relativo procedimento.

ART. 35.

(Inquadramento del personale dirigente).

Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo la anzianità di qualifica posseduta.

Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda, secondo l'anzianità posseduta nella qualifica, nei limiti posti della tabella B disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo nelle corrispondenti qualifiche funzionali e ad esaurimento del ruolo organico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,

sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le varie categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi del primo o del secondo comma del presente articolo a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento.

Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai relativi limiti previsti dalle unite tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 36.

*(Segreterie del Presidente
e dei Ministri senza portafoglio).*

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio, salvo quanto previsto dall'articolo 26.

Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da leggi, regolamenti o statuti sono trasferite ai ministeri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 37.

(Delega al Governo).

Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti, previo parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, norme aventi valore di legge in base ai seguenti principi e criteri direttivi per:

a) disciplinare il reclutamento, mediante concorsi per esami, del personale di cui all'articolo 6 in conformità dei principi generale in materia di ammissione al pubblico impiego dello Stato e tenuto conto della peculiare natura e rilevanza delle attività elencate nell'articolo 15;

b) disciplinare le qualifiche funzionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 38.

(Copertura finanziaria).

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire quaranta miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1984, valutata in lire un miliardo ed a quella relativa agli anni 1985 e 1986, valutata, rispettivamente, in lire venti mi-

liardi e in lire quaranta miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

**ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —	Esperti e Consiglieri a tempo parziale —
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	30	20	} 100
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale . . .	165	95	

TABELLA B.

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —
Qualifiche ad esaurimento	31	15
8 ^a	123	62
7 ^a	193	96
6 ^a	290	145
5 ^a	375	187
4 ^a	544	272
3 ^a	113	57
2 ^a	59	30
Totale . . .	1.728	864